

CHI E' SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DEL DLGS 81/08?

Il campo di applicazione è esteso a tutte le imprese pubbliche o private che occupano lavoratori che la norma definisce come persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società o degli enti stessi, l'associato in partecipazione il soggetto beneficiario di tirocini formativi e gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso i datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. (riferimento art. 3 del D.Lgs 81/08).

L'**art. 3** del decreto fissa il campo di applicazione della normativa, che è estesa a tutti i settori di attività pubblici e privati, con alcune limitazioni ed eccezioni che non riguardano le aziende private, ad esclusione di certe tipologie legate ai settori aeronautico e marittimo. Pertanto, non sono previste deroghe per le aziende che impiegano personale stagionale, né per le strutture societarie e/o cooperative che ricorrono al lavoro dei soci: tutti sono tenuti ad applicare le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è la figura in capo alla quale ricadono le principali responsabilità circa l'applicazione della legge.

Per datore di lavoro si intende il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Le imprese familiari con solo collaboratori familiari, non sono obbligate al rispetto del D.Lgs. 81/08. Risulta opportuno consigliare agli imprenditori ricadenti in questa fattispecie, di implementare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente al fine di garantire e garantirsi una migliore condizione di lavoro, ed inoltre, evitare possibili richieste di danni da parte di chi magari cooptato nell'azienda come collaboratore familiare, perde successivamente tale caratteristica.

Al riguardo vogliamo precisare tre buone ragioni che giustificano, comunque, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08:

1. l'imprenditore artigiano e i suoi familiari lavorano manualmente nell'impresa e quindi si espongono direttamente ai rischi e ai pericoli delle varie lavorazioni (soprattutto in particolari attività, come ad esempio: edilizia ed affini, falegnameria, metalmeccanica, lavorazione lapidei, ecc."), pertanto dovrebbero essere interessati alla salvaguardia della propria e altrui salute;

2. nonostante l'assicurazione INAIL permane la responsabilità civile a carico del datore di lavoro che abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato; in questa ipotesi l'infortunio può riguardare anche un terzo. E' il caso di ricordare che l'INAIL paga le indennità, salvo il diritto di rivalsa per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro la persona civilmente responsabile. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'eventuale rendita dovuta all'infortunato;

3. l'art. 28, comma 5 del D.Lgs. 81/08 prevede esplicitamente che "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci lavoratori fino e comunque non oltre il 30 Giugno 2012 può AUTOCERTIFICARE per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui all'art. 28 comma 1 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti dei Ministeri competenti".